

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO NORD

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Capitolo I: generalità

Art. 1 Denominazione

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare di Bellinzona Nord costituiscono un istituto scolastico denominato "Istituto Nord" (vedi art. 24, Legge della scuola)

Istituto scolastico Nord di Bellinzona

Art. 2 Composizione dell'istituto

- a) la scuola dell'infanzia include:
- la sede di Carasso, via Galbisio 21
 - la sede di Daro
 - la sede alla Geretta, via Novena 1
 - la sede nord, via Lavizzari 12
- b) la scuola elementare include:
- la sede di Carasso, via Galbisio 21
 - la sede di Daro, via Centrale 2
 - la sede di Molinazzo, via al Maglio 6
 - la sede nord, viale H. Guisan 7a

Art. 3* Sede della direzione

La sede è ubicata in via Bonzanigo 1 a Bellinzona.

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Capitolo II: organi di conduzione

Art. 4*

Conduzione dell'istituto

La direzione dell'istituto è affidata a un direttore ad interim a tempo pieno designato dall'autorità di nomina.

E' direttore anche degli altri istituti del comune di Bellinzona.

I compiti del direttore sono indicati dall' autorità di nomina e dall'articolo 31 della legge della scuola.

Il direttore è coadiuvato da un collaboratore di direzione.

Si avvale anche della collaborazione di un gruppo (GOFI: gruppo operativo fase interinale) designato dall'autorità di nomina.

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 5*

Direzione

La direzione è affidata a un direttore ad interim a tempo pieno.

I compiti specifici del direttore sono stabiliti dal capitolato d'onere approvato dal Municipio, dalla Legge della scuola (Art. 31, 34 e 35) e dal Regolamento di applicazione della Legge della scuola (Art. 34, 35, 36).

***Art. modificato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 6*

Membri del consiglio di direzione

I compiti dei docenti coordinatori sono stabili dalla Legge della scuola (Art. 26 e 27) e dal relativo regolamento d'applicazione (art. 43).

I docenti coordinatori sono nominati dai docenti dell'istituto mediante uno scrutinio segreto e restano in carica per due anni. Possono essere rieletti ma va favorita la rotazione.

***Abrogato con ris. mun. no. 982 del 24 settembre 2008**

Art. 7

Il Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti (in seguito collegio) è la riunione plenaria di tutti i docenti nominati, incaricati (anche a tempo parziale) supplenti, nonché degli altri operatori pedagogici dell' istituto (vedi LS, art. 36).

I compiti del collegio sono definiti dall'art. 37 della legge della scuola e del relativo regolamento di applicazione.

Il collegio è presieduto da un ufficio presidenziale designato all'inizio di ogni anno scolastico ed è costituito da un presidente, eventualmente da un vicepresidente e/o un segretario per la redazione dei verbali.

L'ufficio presidenziale è nominato nella seduta di apertura dell'anno scolastico e resta in carica per un anno.

Le modalità di riunione e di deliberazione sono definite dall' art. 36 della legge della scuola e dagli art. da 27 a 31 del regolamento d'applicazione.

E' convocato dal direttore o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti.

Capitolo III: organi di rappresentanza

- Art. 8 L'organo di rappresentanza è l'assemblea dei genitori.
L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti nell'istituto Nord.

TITOLO II Disposizioni generali

a) Disposizioni generali concernenti SE e SI

- Art. 9 Prima di accordare il permesso per eventuali iniziative di persone o enti privati, i docenti devono accertarsi che siano autorizzati dalla direzione o dai competenti organi cantonali. L'adesione o meno a tali proposte viene discussa dal consiglio di direzione.
- Art. 10 Ogni sede dell'Istituto organizza nei primi 15 giorni dell'anno scolastico una riunione per stabilire delle norme di vita comunitaria. Nella stessa verranno decisi i vari incarichi da dividere tra i docenti.
- Art. 11 La direzione si occupa dell'ordinazione del materiale corrente e ne gestisce la distribuzione all'Istituto tramite il custode.
- Art. 12 Al termine di ogni anno scolastico la direzione provvede al controllo dell'inventario del materiale relativo all'economato.
- Art. 13 I docenti sono tenuti a notificare alla direzione qualsiasi danno o mancanza concernenti le infrastrutture, le suppellettili e il materiale dell'Istituto. L'UTC provvede al più presto al ripristino della situazione.
- Art. 14 I docenti e gli allievi hanno la priorità dell'uso delle infrastrutture scolastiche dell'istituto. Gli enti esterni che ne usufruiscono sono responsabili dell'ordine e della cura delle stesse.
Eventuali danni dovranno essere annunciati.
- Art. 15 Il collegio docenti può proporre modifiche agli orari di inizio e di fine delle lezioni e delle ricreazioni, la decisione spetta al Municipio con l'approvazione degli ispettori (Legge SI SE, art. 21 e 30).
- Art. 16 Per la SE, eventuali dispense dalla refezione scolastica sono accordate dalla direzione (Re. Legge SI SE, art. 73).
- Art. 17 La quota per la refezione della SI viene fissata dall'autorità comunale.
- Art. 18 Ogni docente dell'istituto ha diritto di accedere all'edificio scolastico e ai locali in cui opera anche al di fuori dell'orario scolastico.

- Art. 19 Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali, l'istituto fa capo ad un credito annuo osservando le disposizioni previste dalla Legge della scuola, art. 24 e dallo specifico regolamento dell'8.7.1992.
- Art. 20 Per eventuali progetti di sede si può far capo ad un monte ore definito dalla Legge della scuola Art. 24 e dal suo regolamento particolareggiato approvato il 20 gennaio 1993. Le relative proposte vanno inoltrate entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il direttore orienta il collegio sui progetti realizzati o in via di realizzazione.
- Art. 21 Ogni docente è tenuto a consultare quotidianamente l'albo scolastico.
- All'albo d'entrata delle sezioni SI sono affisse le comunicazioni ai genitori riguardanti le sedi.
- Art. 22 Ai docenti, o eventualmente a collaboratori stretti, sono riconosciute le indennità in uso presso l'amministrazione comunale per le trasferte concernenti attività fuori sede, quali sopralluoghi, ricognizioni e altre incombenze professionali autorizzate dalla direzione.

b) Disposizioni per gli allievi

- Art. 23 Il servizio pattugliatori è organizzato di regola dalla direzione e viene svolto dagli allievi di quinta, previa autorizzazione scritta dei genitori e sotto il costante controllo di un agente della polizia comunale.
- Art. 24 L'istruzione di pattugliatori viene impartita ogni anno scolastico da un agente della Polizia comunale.
- Art. 25 La direzione trasmette alle famiglie il formulario per l'iscrizione degli allievi alla scuola dell'infanzia ed alla prima elementare e coordina gli incontri di inizio anno con le famiglie e i rispettivi docenti.
- Art. 26 Gli allievi devono rispettare gli orari d'ingresso della sede. Di regola non si può entrare nella sede prima dell'orario stabilito (suono del primo gong).
- Art. 27 In caso di arrivo anticipato o partenza ritardata, l'istituto non fornisce assistenza agli allievi, sia per quanto riguarda la sorveglianza che per la messa a disposizione di locali d'attesa (art. 38 Reg. Legge SI SE).
- Art. 28 Gli allievi sono tenuti a comportarsi in modo rispettoso nei confronti delle persone e delle cose presenti nell'istituto.
- Essi devono aver cura del materiale e dei libri loro distribuiti. Materiale e libri persi o rovinati in modo irreparabile sono sostituiti e le spese addebitate alle famiglie, previa comunicazione scritta.
- Eventuali danni provocati dagli allievi, la cui responsabilità è accertata, sono addebitati alle rispettive famiglie.
- Art. 29 All'interno delle aule è obbligatorio l'uso delle pantofole.

c) Disposizioni per i genitori

- Art. 30 I genitori SE devono astenersi dall'accompagnare i propri figli all'interno dell'edificio scolastico, a meno che sussistano importanti ragioni o specifici accordi con i rispettivi docenti.
Per la SI fanno stato le disposizioni dell'UEP.
- Art. 31 Sono tenuti a partecipare regolarmente alla riunione di inizio anno, a colloqui personali come pure ai diversi incontri indetti dai docenti o dalla direzione.
- Art. 32 Essi devono comunicare immediatamente al docente eventuali malattie infettive contratte dai figli.
- Art. 33 Ai genitori è vietato stazionare o arrestare il veicolo in vicinanza degli accessi scolastici e nei cortili delle sedi.
- Art. 34 Tutte le assenze, i ritardi e le partenze anticipate degli allievi devono essere giustificate.
Per le assenze dovute a malattia, superiori a una settimana, può essere richiesto il certificato medico.
La dispensa dalle lezioni di educazione fisica e di pattinaggio deve essere motivata e chiesta per iscritto.
Assenze prevedibili di allievi, per motivi diversi dalla malattia, devono essere annunciate preventivamente. Nella SE, per le assenze di un giorno l'autorizzazione è concessa dal direttore; per assenze superiori occorre l'autorizzazione dell'Ispettore scolastico.
Agli allievi autorizzati ad assentarsi in tempo di lezione lo possono fare solo con l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o di una persona esplicitamente autorizzata.

TITOLO III Servizi

Capitolo I: Servizi educativi comuni ai tre istituti

- Art. 35 In ogni istituto sono di regola previsti i seguenti servizi educativi:
a) servizio di sostegno pedagogico;
b) servizio per allievi alloglotti;
c) scuola fuori sede;
d) doposcuola opzionale.
- Art. 36 Il funzionario e l'organizzazione dei servizi citati nel precedente articolo sono disciplinati da un regolamento specifico.

Art. 37 Scuola fuori sede

Per le classi di 5a elementare viene di regola organizzato un corso autunnale di scuola fuori sede e un corso invernale di sci.

L'organizzazione dei corsi compete alla direzione che si avvale di un coordinatore designato dal Municipio, su proposta dei consigli di direzione dei 3 istituti.

I compiti del coordinatore e il suo compenso sono definiti dalle disposizioni particolareggiate. Gli allievi che non partecipano alle settimane di scuola fuori sede devono frequentare regolarmente una classe parallela.

Per il resto, vale quanto stabilito dagli art. 60 e segg. del Regolamento di applicazione della Legge sulla SI e sulla SE.

Art. 38 Doposcuola

Per gli allievi delle scuole elementari possono essere organizzati corsi facoltativi di doposcuola.

L'organizzazione compete alla direzione che si avvale della collaborazione di docenti coordinatori del doposcuola designati dal collegio dei docenti.

I compiti dei coordinatori e il relativo compenso sono definiti dalle disposizioni particolareggiate.

Per il resto, vale quanto stabilito dagli art. 57 e segg. del Regolamento di applicazione della Legge sulla SI e sulla SE.

Capitolo II: Servizi medici e paramedici

Art. 39 Nell'istituto operano

- a) il medico scolastico (SE + SI);
- b) il medico dentista (SE);
- c) l'operatrice di profilassi dentaria (SE + SI);
- d) il servizio di ginnastica correttiva (SE).

Art. 40 Il funzionamento e l'organizzazione dei servizi medici e paramedici sono disciplinati dalla legge sanitaria cantonale.

TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 41 Con l'entrata in vigore del presente regolamento d'istituto viene abrogata qualsiasi norma precedente in contrasto con i contenuti dello stesso.

Art. 42 Il presente regolamento può essere modificato, su richiesta di un membro del collegio, con l'approvazione della maggioranza semplice dei presenti, ritenuta l'accettazione del Municipio e previo preavviso favorevole degli ispettori scolastici, ossequiando le leggi o disposizioni vigenti.

Art. 43 Per quanto non viene menzionato nel presente Regolamento fanno stato tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti la scuola.

Art. 44 Il presente regolamento di istituto entra in vigore con l'anno scolastico 1998/99, previa approvazione del Municipio.

Adottato dal collegio dei docenti il 26 maggio 1997

Preavvisato dall'ispettorato della SE e della SI il 26 giugno 1997

Ordinanza modificata con ris. mun. no 982 del 24 settembre 2008

Pubblicata all'Albo comunale dal 29 settembre 2008 al 13 ottobre 2008

In vigore dal 13 ottobre 2008.